

---

**LEGISLAZIONE NAZIONALE****Legge - 18/06/2009, n.69****Gazzetta Ufficiale:** 19/06/2009, n.140**Vigente dal 04/07/2009**

---

**EPIGRAFE**

---

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 95 alla Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (A).

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 marzo 2010, n. 17/E; Circolare AGEA 30 luglio 2009, n.69; Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 6707 del 25 agosto 2011; Circolare Ministero della Difesa n. B1/0077862 del 15 novembre 2011; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2012 n. 2501.

**CAPO IV****Capo IV GIUSTIZIA****Articolo 59****(Decisione delle questioni di giurisdizione)****Art. 59.**

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di

cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.